

Note procedurali in ordine all'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della Misura straordinaria per il sostegno dei servizi educativi 0- 6 in ordine all'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid 19 approvata con DGR 3 -1225 del 17/04/2020 come modificata con D.G.R. n. 1 -1485 del 9/06/2020

INDICE

1 – INDICAZIONI GENERALI

2 – ADEMPIMENTI COMUNALI

3 – RESOCONTO A MONITORAGGIO DELLA MISURA

4 – CODICE UNICO DI PROGETTO (C.U.P.) E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

5 – INFORMAZIONI

1. INDICAZIONI GENERALI

Con il presente allegato si intende fornire indicazioni procedurali di utilizzo delle risorse assegnate ai comuni, nel rispetto dell'autonomia decisionale spettante alle amministrazioni comunali rimarcata nell'Allegato A della DGR 3 -1225 del 17/04/2020.

I comuni sede di servizi educativi per l'infanzia 0-6 a pagamento dovranno destinare le risorse regionali ricevute con l'obiettivo di sostenere le famiglie nonché il lavoro e l'occupazione, pertanto sono chiamati innanzitutto a scegliere la tipologia di intervento da attuare in ordine a ciascuno servizio allocato nel proprio territorio per il quale hanno inserito i dati nella rilevazione informatica conclusasi in data 15/04/2020:

1. dare un indennizzo direttamente alle famiglie sulle tariffe pagate ai titolari di servizio per l'accesso ai servizi educativi per l'infanzia 0-6 (servizi a titolarità pubblica e privata per la fascia 0-2 e scuole dell'infanzia paritaria e privata per la fascia 3-6) per il periodo di sospensione della prestazione di cura e di custodia dei minori dovuta al COVID 19;
2. dare un supporto economico ai servizi educativi per l'infanzia a titolarità pubblica e privata della fascia 0-2, a ristoro dell'avvenuto rimborso delle rette pagate dalle famiglie per il periodo di sospensione del servizio oppure per il mancato introito delle rette stesse per le quali il servizio educativo non ha attivato la richiesta di pagamento
3. dare un supporto economico per la fascia 3-6 alle scuole dell'infanzia paritarie e private, a ristoro dell'avvenuto rimborso delle rette pagate dalle famiglie per il periodo di sospensione del servizio oppure per il mancato introito delle rette stesse per le quali il servizio educativo non ha attivato la richiesta di pagamento

Le opzioni sono alternative, ma possono associarsi nel caso in cui un comune detenga più di un servizio educativo 0-6.

Il periodo di sospensione dei servizi considerato si riferisce ai mesi di marzo, aprile 2020 e successivi se la sospensione perdura, fino a concorrenza del contributo da liquidare.

Qualora la titolarità di un servizio educativo appartenga ad una Unione di comuni, considerato che il contributo è attribuito al comune dove ha sede il servizio, esso avrà la competenza a liquidare le risorse direttamente alle famiglie o alla struttura, previo parere facoltativo delle altre Amministrazioni facenti parte dell'Unione.

I servizi educativi 0-6 destinatari dei contributi derivanti dalla Misura, che, invece durante il periodo di sospensione dell'attività dovuta all'emergenza COVID hanno riscosso le rette dalle famiglie con conseguente introito, e non intendano restituirle alle famiglie non potranno accedere al contributo previsto dalla presente misura in relazione alle rette riscosse e introitate.

In tale evenienza il comune sarà tenuto ad attribuire il sostegno direttamente alla famiglia del minore.

Il sostegno attribuito ai comuni ha natura straordinaria e si aggiunge ad altri eventuali agevolazioni in corso e può essere utilizzato per far fronte a spese di funzionamento del servizio educativo anche dettate dall'emergenza COVID (per esempio sanificazione dei locali, acquisizione di applicativi che attuino il distanziamento sociale nei locali ..)

Nel caso in cui l'importo del contributo attribuito alle famiglie fosse di entità superiore rispetto alle rette pagate, la parte eccedente sarà versata al servizio educativo per le spese di funzionamento sempre riferite al periodo di sospensione sopra evidenziato.

2. ADEMPIMENTI COMUNALI

Il presupposto per l'attribuzione del contributo da parte del Comune è la preventiva verifica dei requisiti in capo ai soggetti beneficiari delle risorse:

- Se l'Amministrazione comunale intende rapportarsi in modo diretto alle famiglie, sarà necessario acquisire documentazione probante il pagamento della retta durante il periodo di sospensione dei servizi educativi.
- Se il comune decide di attribuire il contributo ai servizi o alle scuole paritarie/private, anche in tal caso è necessario acquisire atti che comprovano il mancato introito delle rette nel periodo considerato.

In un'ottica di semplificazione dell'azione amministrativa, la sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo potrà essere verificata attraverso le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fatti salvi i successivi controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi della normativa vigente.

Qualora il comune attribuisca il contributo al servizio educativo a titolarità comunale sarà sufficiente indicare nell'atto di liquidazione gli estremi del provvedimento amministrativo di sospensione del pagamento della retta nel periodo considerato o il provvedimento comunale attestante la restituzione della retta stessa alle famiglie.

In tale ipotesi come nell'ipotesi in cui le rette siano state già rimborsate alle famiglie, le risorse saranno utilizzate dall'amministrazione comunale per far fronte a spese di funzionamento del servizio educativo anche dettate dall'emergenza COVID (per esempio sanificazione dei locali, acquisizione di applicativi che attuino il distanziamento sociale nei locali ..)

3- RESOCONTO A MONITORAGGIO DELLA MISURA

Secondo quanto stabilito dall'Allegato A della DGR n. 3- 1225/ 2020 il comune sarà tenuto a presentare al Settore delle Politiche dell'Istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche ad avvenuta liquidazione da parte della Regione e in esito agli interventi realizzati apposito resoconto a monitoraggio delle attività svolte e delle risorse utilizzate.

In un'ottica di digitalizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa i dati di resoconto e monitoraggio della Misura dovranno essere inseriti nella piattaforma informatica che sarà resa disponibile sul Sistema Piemonte entro il mese di settembre 2020, con successivo obbligo di caricamento da parte dei comuni dei dati su entro i 30 giorni dall'attivazione di detta piattaforma; la data di avvio dell'applicativo sarà comunicato mediante pubblicazione sul sito regionale al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/sostegno-al-pagamento-delle-rette-dei-servizi-per-linfanzia>

In particolare il comune beneficiario dovrà inserire i seguenti elementi:

- scelta praticata dall'Amministrazione comunale in ordine alla attribuzione delle risorse
- tipologia di servizio finanziato
- denominazione del servizio
- determina di impegno e/o estremi del mandato di pagamento a favore dei destinatari dell'aiuto

4 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Si rammenta ai Comuni riceventi le quote di riparto, nel caso trasferiscano le risorse a soggetti terzi con il sistema convenzionale, il rispetto delle norme sull'obbligatorietà del C.U.P.(Codice Unico di Progetto) e sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

IL C.U.P. è regolato dalle seguenti disposizioni normative:

- Legge 17/05/1999, n. 144, art. 1, commi 1 e 5;
- Legge 27/12/2002, n. 289, art. 28, commi 3 e 5;
- Legge 16/01/2003, n. 3, art. 11;
- Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito in legge 17/12/2010, n. 217

5- INFORMAZIONI

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi al Settore Politiche dell'Istruzione, Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche – Via Magenta 12 – 10128 TORINO tel. 011 432 1511 oppure via mail ai seguenti indirizzi:

marida.cardillo@regione.piemonte.it

paolo.richter@regione.piemonte.it

alessandro.nevache@regione.piemonte.it

marina.demichelis@regione.piemonte.it